

CITTA' DI CEPAGATTI

(Provincia di Pescara)

Regolamento

per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 e s.m.i.)

INDICE

Art.	Descrizione
1	Oggetto e ambito di applicazione
2	Costituzione del Fondo per le funzioni tecniche
3	Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche
4	Fondo per l'innovazione
5	Personale partecipante alla ripartizione del fondo. Attività del RUP.
6	Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo
7	Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato
8	Onere per l'iscrizione professionale
9	Assicurazioni
10	Disposizioni varie
11	Rinvio
12	Collegio di raffreddamento dei conflitti
13	Revisioni periodiche del Regolamento
14	Entrata in vigore e forme di pubblicità

Articolo 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
3. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Articolo 2

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per le funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al **2%** dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113, comma 2, del codice.
2. Il fondo per le funzioni tecniche è costituito esclusivamente a fronte dello svolgimento di una gara d'appalto o comunque di una procedura comparativa. E' esclusa la costituzione di detto fondo in caso di affidamento diretto, anche per somma urgenza, e di concessione. E' parimenti esclusa la costituzione dello stesso fondo per gli atti di pianificazione urbanistica di qualsiasi tipo, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, e per i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti a termini dell'art. 17 del medesimo Codice.
3. In relazione all'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:

Importo posto a base di gara (C)	Quota da destinare al fondo
Fino a 3.500.000,00	2,00% (C*2%)
Sul di più e fino a € 5.000.000,00	1,75% (€ 70.000,00+1,75%*(C-3.500.000,00))
Sul di più	1,35% (€ 96.250,00+1,35%*(C-5.000.000,00))

4. La costituzione del fondo per le funzioni tecniche è disposta per gli appalti relativi a servizi o forniture solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP. Tale distinta nomina è richiesta soltanto negli appalti di forniture e servizi di importo superiore a € 500.000,00 o inferiore a tale importo quando trattasi di interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, oppure di interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

5. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.

6. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Articolo 3

RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE

1. **L'80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
2. **Il 20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. così come riportati al successivo articolo 4.
3. Il presupposto per la destinazione al fondo di cui al comma 1 e la successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici o nel programma biennale di forniture e servizi. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da riconoscere al personale coinvolto.
4. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 1, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del

gruppo di lavoro individuati con singolo atto del competente Responsabile, sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI ED OPERE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	15	Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione	5
		Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici per lavori > 100.00,00 € e comunicazioni per inserimento in bilancio per lavori < 100.000,00 €	10
VERIFICA PROGETTI	15	Attività di verifica progetto di fattibilità tecnica ed economica	5
		Attività di verifica progetto definitivo	5
		Validazione del progetto	5
FASE DI GARA E CONTRATTO	20	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	10
		Predisposizione contratto	10
FASE ESECUTIVA	10	Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di cantiere)	5
		Collaudo statico ed amministrativo/Certificato regolare esecuzione	5
RUP e SUOI COLLABORATORI	40	RUP e suoi Collaboratori (Espropri, Supporti tecnici e amm.vi ecc.)	40
Totali	100		100

PER SERVIZI E FORNITURE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.
PIANIFICAZIONE	10	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione documenti propedeutici alla redazione del Programma Biennale dei Servizi e delle Forniture	10
FASE DI GARA E CONTRATTO	17	Predisposizione degli atti di gara	10
		Predisposizione del contratto	7
FASE ESECUTIVA	33	Direzione Esecuzione del Contratto (DEC)	28
		Verifica di conformità	5
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO E COLLABORATORI	40	RUP e suoi Collaboratori (Tecnici ed amm.vi)	40

Totali	100	100
---------------	------------	------------

5. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività. Per i casi in cui in capo allo stesso soggetto confluiscono più attività specifiche, separatamente considerate ai fini dell'incentivo, le relative percentuali si sommano, previo abbattimento del 5% sulla percentuale più alta.
6. Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
7. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
8. Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi del RUP, del DL e del DEC viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al **30%** della corrispondente aliquota. La restante quota (del 70%) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
9. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del Responsabile del Servizio, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla colonna 3) detratta della quota assegnata ai collaboratori.
10. Appartengono alla categoria dei collaboratori del D.L. i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere. Appartengono alla categoria dei collaboratori del RUP i supporti per le attività espropriative, per le comunicazioni all'ANAC, i collaboratori amministrativi ecc.
11. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
12. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell'

accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti stessi da parte del competente Responsabile, rimangono nel fondo di cui all'articolo 2 del presente Regolamento e incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 del presente articolo.

13. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, di norma pari quanto previsto al precedente comma 4 per lo svolgimento della Fase di Gara.

14. In casi di affidamento di appalti particolarmente complessi alla centrale unica di committenza potrà essere motivatamente riconosciuta, su richiesta della centrale di committenza e valutazione del RUP, una quota parte sino ad un massimo che non potrà comunque superare un quarto dell'incentivo previsto dall'art. 2, comma 3, del presente Regolamento.

15. Le ipotesi di cui al precedente comma vengono identificate come segue (n.b. gli incrementi di cui alle lettere a) b) e d) sono cumulabili):

- a. Offerta economicamente più vantaggiosa (incremento max + 20%)
- b. Affidamento di appalti in PPP (Partnerariato pubblico/privato) (incremento max + 20%)
- c. Concorsi di idee e di progettazione (incremento max + 20%)
- d. Dialogo competitivo e procedura competitiva con negoziazione (incremento max + 20%)

16. Nel caso disciplinato dal precedente comma, la ripartizione della quota di incentivo per le altre attività incentivate verrà calcolata sulla differenza tra la quota calcolata ai sensi dell'art. 2, comma 3, e la quota riconosciuta alla centrale di committenza. In tale ipotesi l'entità dell'incentivo residuo, così calcolato, verrà ripartito proporzionalmente tra le altre attività sulla base dei criteri di cui al presente articolo.

17. Le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15 non si applicano nel caso di convenzioni e/o rapporti contrattuali con la CUC che disciplinino diversamente gli oneri e gli impegni a carico del Comune.

Articolo 4

FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni,

strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;

3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

4. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.

5. Il Responsabile competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il funzionario apicale del Servizio Lavori Pubblici, salvo diversa assegnazione nel PEG.

Articolo 5

PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

ATTIVITA' DEL RUP

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 1.

2. Nel caso in cui nella fase di gara sia coinvolta una centrale di committenza ai sensi dei commi 13 e 14 dell'art. 3, la ripartizione interna della corrispondente quota di incentivo, sarà riservata al regolamento interno della centrale di committenza.

3. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di servizio cui appartengono, se persona diversa, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.

4. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

5. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Articolo 6

DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile del Servizio in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.

2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del servizio che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento.

3. In caso di disaccordo tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile del servizio sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del segretario comunale a decidere nel merito.

4. La liquidazione dell'incentivo avviene entro 60 giorni dall'accertamento della conclusione dell'attività assegnata, ferma restando l'applicazione del successivo art. 7. Nel caso di appalti di servizi o forniture che hanno durata pluriennale, la liquidazione per le attività del RUP nella fase dell'esecuzione, del direttore dell'esecuzione e dei collaboratori nella fase dell'esecuzione è disposta a consuntivo con cadenza annuale.

5. Le percentuali corrispondenti alle attività saranno liquidate previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti al gruppo di lavoro.

6. Ai fini della liquidazione il Responsabile predispone, con la richiesta di corresponsione dell'incentivo, una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente: il tipo di attività da svolgere, la percentuale realizzata, il costo dell'opera appaltata e gli eventuali incrementi, i tempi previsti ed i tempi di esecuzione.

Articolo 7

DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:

- A) Incremento di costo dell'opera appaltata;
- B) Incremento dei tempi di esecuzione;

2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 3) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.

3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$$

Dove:

I_r = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento – I_r sempre ≥ 0)

I_t = Incentivo totale dovuto

t = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

K = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (con la sola eccezione delle varianti per errore progettuale);
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

6. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 8

ONERE PER L'ISCRIZIONE PROFESSIONALE

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 9

ASSICURAZIONI

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione."

2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Articolo 10

DISPOSIZIONI VARIE

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

2. L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale.

Sono capacitati a chiedere l'interpretazione autentica i seguenti soggetti:

- a) la R.S.U.
- b) n. 2 dipendenti interessati dalla ripartizione;
- c) I funzionari apicali comunali competenti per materia;
- d) il Sindaco e tutti gli Assessori.

3. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex. Art.92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n.163/2006 e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 08.11.2012.

4. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano altresì agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del D. Lgs. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex. Art.13 – bis del D.L. n.90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n.114/2014, e sulla base di criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 16.09.2015.
5. Il presente regolamento si applica alle funzioni tecniche di cui all'art.1 comma 2, del presente regolamento, affidate successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. N.50/2016, ovvero dal 19.04.2016, e anche prima dell'adozione di esso medesimo, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera/lavoro/servizio/fornitura.

Articolo 11

RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

ART.12

COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:

- a) Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
- b) Funzionario apicale dell'Ufficio/ Settore interessato;
- c) Rappresentante della R.S.U;
- d) Sindaco o suo delegato.

Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.

2. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

Articolo 13

REVISIONI PERIODICHE DEL REGOLAMENTO

1. Di norma il presente regolamento sarà oggetto di revisione con cadenza biennale al fine di recepire tutte le indicazioni ANAC e della giurisprudenza amministrativa e contabile che normalmente si sviluppano sul tema (incluse le eventuali modifiche normative).
2. In sede di prima applicazione la prima revisione sarà effettuata dopo 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 14

ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.